

PARTE I  
IL SISTEMA ELETTORALE



## I – DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ELEZIONI DELLE DUE CAMERE

### 1. Elettorado attivo e passivo

#### 1.1. *Elettorado attivo*

Votano per l'elezione delle due Camere i cittadini italiani che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici: la maggiore età (attualmente diciotto anni) per l'elezione dei deputati (Costituzione, art. 48, primo comma; D.P.R. 223/67, art. 1); il compimento del 25° anno per l'elezione dei senatori (Costituzione, art. 58, primo comma; D.Lgs. 533/1993, art. 13, comma 1).

Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (Costituzione, art. 48, terzo comma).

La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo (D.P.R. 223/67, art. 2). Sono esclusi definitivamente o temporaneamente dal diritto di elettorato attivo:

*a)* coloro che sono dichiarati falliti, finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

*b)* coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione personali<sup>1</sup>, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

<sup>1</sup> Sono misure di prevenzione personali (L. 1423/56, art. 3):

- la sorveglianza speciale;
- il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora abituale, o in una o più province;
- l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza personali detentive<sup>2</sup> oppure alla libertà vigilata oppure al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato attivo.

## 1.2. *Elettorato passivo*

Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età (Costituzione, art. 56, terzo comma e art. 58, secondo comma).

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

Per le elezioni regionali ed amministrative, l'art. 15 della legge 55/1990 e l'art. 58 del decreto legislativo 267/2000 prevedono alcune cause di incandidabilità, che integrano una fattispecie meritevole di segnalazione in questo contesto.

Non possono infatti presentare la propria candidatura per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, né rivestire la carica di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni strumentali degli enti locali, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che hanno riportato una condanna definitiva per uno dei seguenti delitti:

- associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; delitto concernente l'importazione, l'esportazione, la pro-

<sup>2</sup> Sono misure di sicurezza personali detentive:

- l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p. artt. 216, 217, 218);
- il ricovero in una casa di cura e di custodia (c.p. artt. 219, 220, 221);
- il ricovero in un manicomio giudiziario (c.p. art. 222);
- il ricovero in un riformatorio giudiziario (c.p. artt. 223, 224, 225, 226, 227).

duzione, la vendita di armi; delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tali reati;

- peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

- delitti, diversi da quelli di cui al punto precedente, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio per i quali sia stata comminata definitivamente la pena della reclusione non inferiore a sei mesi;

- delitti non colposi per i quali sia stata inflitta una pena della reclusione non inferiore a due anni.

Le medesime condizioni di non candidabilità sussistono anche per coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla. L'organo che ha convalidato l'elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.

### *1.3. Cause di ineleggibilità*

Le cause di ineleggibilità a deputato e senatore sono disciplinate dal D.P.R. 361/1957, recante il testo unico delle leggi per la elezione della Camera, che si applica anche alla elezione del Senato in forza del rinvio contenuto nell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

Sono ineleggibili alla carica di deputato e senatore: i presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il capo, il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi di gabinetto dei ministri, i commissari del Governo presso le regioni, i prefetti, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato nelle circoscrizioni del loro comando territoriale (D.P.R. 361/1957, art. 7, primo comma).

Queste cause di ineleggibilità non hanno effetto qualora l'esercizio delle relative funzioni sia cessato almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura (D.P.R. 361/1957, art. 7, secondo comma); in caso di scioglimento anticipato le ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i 7 giorni successivi alla data di scioglimento (D.P.R. 361/1957, art. 7, u.c.).

Un'ipotesi specifica di ineleggibilità è quella a carico dei magistrati nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdi-

zione degli uffici ai quali sono stati assegnati nei sei mesi antecedenti. L'ineleggibilità è prevista anche in caso di scioglimento anticipato della Camera e di elezioni suppletive. In ogni caso i magistrati per essere eleggibili devono trovarsi in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura (D.P.R. 361/1957, art. 8).

Un secondo gruppo di cause di ineleggibilità riguarda coloro che abbiano rapporti con Governi stranieri: diplomatici, consoli, vice-consoli, ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, nonché in generale tutti coloro che, pur conservando la cittadinanza italiana, abbiano un impiego da Governi stranieri (D.P.R. 361/1957, art. 9).

Un terzo gruppo di cause di ineleggibilità concerne coloro che siano titolari di particolari rapporti economici o di affari con lo Stato: i soggetti titolari o legali rappresentanti di società o di imprese private titolari di contratti di opere o di somministrazioni, di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica; i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese private sussidiate dallo Stato in modo continuativo; i relativi consulenti legali e amministrativi (D.P.R. 361/1957, art. 10).

Non sono infine eleggibili a membro del Parlamento il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di un'Azienda sanitaria locale, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso gli stessi soggetti non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'Azienda sanitaria locale presso la quale abbiano esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura (D.Lgs. 502/1992, art. 3, comma 9).

#### 1.4. *Incompatibilità*

Una serie di cause d'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare ed altre cariche sono definite direttamente dalla Costituzione o da leggi costituzionali: l'incompatibilità tra le cariche di deputato e senatore (art. 65, secondo comma, Cost.), tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (art. 84, secondo comma, Cost.), tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della magistratura (art. 104, ultimo comma, Cost.), tra parlamentare e consigliere o assessore regionale (art. 122, secondo comma, Cost.), tra parlamentare e giudice della Corte costituzionale (art. 135, sesto comma, Cost.).

L'art. 65 Cost. demanda alla legge il compito di determinare le ulteriori cause di incompatibilità.

Disposizioni di carattere generale in materia sono state dettate dalla L. 13 febbraio 1953, n. 60, *Incompatibilità parlamentari*, che prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare e le cariche di nomina governativa o dell'amministrazione statale, cariche in associazioni o enti che gestiscono servizi per conto della pubblica amministrazione o che ricevano contributi statali, cariche in società per azioni con prevalente esercizio di attività finanziaria. Specifiche disposizioni legislative hanno successivamente esplicitato e confermato per alcune singole cariche tali criteri generali di incompatibilità.

Divieti di cumulo del mandato parlamentare con altre cariche sono inoltre previsti da specifiche disposizioni contenute in un considerevole numero di leggi ordinarie.

Si ricorda, in particolare, la legge 27 marzo 2004, n. 78, con la quale, in attuazione di una decisione adottata a livello comunitario, è stata recentemente introdotta l'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e l'ufficio di deputato o di senatore.

## 2. Le operazioni di voto e di scrutinio

Gli elettori possono votare dalle ore 8 alle ore 22 della domenica fissata per l'inizio della votazione e dalle ore 7 alle ore 15 del giorno successivo (D.P.R. 361/1957, artt. 48, 64, 64-*bis*).

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono essere proseguite senza interruzione e completate entro le ore 14 del giorno successivo (D.P.R. 361/1957, artt. 67, 68, 73).

Si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato, concluse le quali si effettuano quelle per l'elezione della Camera, a partire dallo scrutinio relativo alla quota maggioritaria (collegio uninominale).

In caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche con le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si procede prima allo scrutinio per il Senato e poi a quello per la Camera (D.L. 161/1976, art. 2, comma terzo).

Lo scrutinio per le elezioni regionali, provinciali e comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali (D.L. 161/1976, art. 2, comma quarto).

Per permettere lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali e amministrative del 2004 è stata dettata una disciplina transitoria. I comizi per le citate elezioni del 2004 sono stati convocati per i giorni di sabato 12 e di domenica 13 giugno 2004.

In via transitoria, in deroga alle disposizioni vigenti, le operazioni di voto si sono svolte dalle ore 15 alle ore 22 di sabato e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica (L. 90/2004, art. 6, comma 1, lettera *a*). Le operazioni di scrutinio relative alle elezioni europee sono iniziate subito dopo la chiusura dei seggi. Dalle ore 14 del lunedì si sono svolte in sequenza le operazioni di scrutinio riguardanti le elezioni regionali e amministrative.

### 3. La circoscrizione Estero

Due leggi di revisione costituzionale (L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell'art. 48 Cost.; L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli articoli 56 e 57 Cost.) hanno previsto l'elezione da parte dei cittadini italiani residenti all'estero di sei senatori e di dodici deputati nell'ambito di una circoscrizione Estero.

La nuova disciplina costituzionale lascia invariato il numero complessivo di componenti delle due Camere. Il numero dei seggi da distribuire nelle circoscrizioni nazionali – detratti i seggi da assegnare nella circoscrizione Estero – risulta quindi ridotto e pari, rispettivamente, a 618 per la Camera e 309 al Senato.

L'art. 3 della L. cost. n. 1 del 2001 demanda alla legge ordinaria il compito di stabilire contestualmente le modalità per l'attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati nel territorio nazionale.

La legge 27 dicembre 2001, n. 459 ha attuato questa previsione costituzionale.

Nel presente paragrafo si dà un quadro generale della disciplina, rimandando, per un maggiore dettaglio, al manuale ed alla sezione del sito internet ([www.camera.it](http://www.camera.it)) dedicati al voto degli italiani all'estero.

#### 3.1 *Elettorato attivo*

Votano per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero. La legge (L. 459/2001, art. 5, comma 1) prevede che le liste siano predisposte sulla base dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero che il Governo deve realizzare unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (tenute dai comuni) e quelli degli schedari consolari (anch'essi contenenti i nominativi dei cittadini residenti all'estero).

La legge consente tuttavia che i residenti all'estero possano anche esercitare l'opzione per il voto in Italia (L. 459/2001, art. 1, comma 3). In questo caso i cittadini votano nel comune presso il quale essi sono iscritti come cittadini italiani all'estero. I residenti all'estero sono infatti iscritti in

uno speciale elenco dell'anagrafe del comune presso il quale essi hanno avuto l'ultima residenza in Italia. Nel caso in cui tali cittadini non siano mai stati residenti in Italia, il comune che li registra come residenti all'estero è il comune di Roma (D.P.R. 323/1989, art. 5).

L'opzione per il voto in Italia può essere esercitata dall'elettore in occasione di ogni consultazione per l'elezione della Camera e del Senato. L'opzione deve essere comunicata per iscritto alla rappresentanza diplomatica o consolare nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza della legislatura. In caso di scioglimento anticipato, l'elettore può esercitare l'opzione entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni (L. 459/2001, art. 4, commi 1 e 2).

Anche i cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità possono votare, o all'estero, presentandosi presso i consolati, o in Italia, facendone richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine (L. 104/2002, art.1, comma 2).

Essi possono presentarsi, entro l'11° giorno antecedente la data delle votazioni, all'ufficio consolare chiedendo di essere reinscritti nell'AIRE e di esercitare il voto per corrispondenza (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 1), oppure possono scegliere di votare in Italia purché presentino la relativa richiesta entro il 10° giorno successivo all'indizione delle votazioni (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 4).

### 3.2. *Distribuzione dei seggi tra le ripartizioni*

Sia per l'elezione dei senatori che dei deputati, la legge individua nell'ambito della circoscrizione Estero le 4 ripartizioni, comprendenti gli Stati e i territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

In ciascuna di tali ripartizioni è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (L. 459/2001, art. 6).

### 3.3. *Elettorato passivo e presentazione delle candidature*

Possono candidarsi per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere all'estero esclusivamente i cittadini che siano residenti ed elettori

in una delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. *b*)).

Per le cause di ineleggibilità si applica la disciplina vigente per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nel territorio nazionale (vedi il paragrafo 1.3).

La presentazione della candidature, sia per i senatori che per i deputati, avviene per liste. Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione e devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione. Le liste devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello delle votazioni (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. *c*) e *d*)).

Le liste devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero di seggi da assegnare alla ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno (L. 459/2001, art. 8, comma 3).

Per la presentazione dei contrassegni si osservano le norme stabilite in materia dal T.U. 361 del 1957 (vedi sezione relativa alla elezione della Camera, § 3).

### 3.4. *Espressione del voto*

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all'estero si esercita per corrispondenza (L. 459/2001, art. 1, comma 2).

Non oltre il 18° giorno prima della data per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia, un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio elettorale competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della legge sull'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza (L. 459/2001, art. 12, comma 3).

L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre (L. 459/2001, art. 11, comma 3).

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (L. 459/2001, art. 12, comma 6).

### 3.5. *Attribuzione dei seggi*

L'attribuzione dei seggi si svolge a livello delle 4 ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero e segue il medesimo procedimento sia per l'elezione dei senatori che dei deputati (L. 459/2001, art. 15).

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero determina per ciascuna delle ripartizioni la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nell'ambito della ripartizione. In secondo luogo l'Ufficio determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato, che risulta dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella ripartizione.

L'Ufficio divide quindi la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero di seggi da assegnare in tale ambito; la cifra elettorale di ciascuna lista viene poi divisa per il quoziente ottenuto dall'operazione precedente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale.

L'Ufficio elettorale proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine dei voti di preferenza conseguiti. A parità di voti sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

### 3.6. *Vacanza dei seggi*

Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, esso è attribuito, nell'ambito della medesima ripartizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria dei voti di preferenza o, in assenza di questi, nell'ordine della lista (L. 459/2001, art. 16).

## II – IL SISTEMA PER L'ELEZIONE DEL SENATO

### 1. Le caratteristiche del sistema

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Per l'elezione dei trecentonove senatori nel territorio nazionale, la legge elettorale per il Senato della Repubblica – disciplinata dal testo unico approvato con D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 – prevede un sistema elettorale di tipo misto, caratterizzato dai seguenti elementi:

- attribuzione in ogni regione di tre quarti dei seggi con sistema maggioritario a turno unico nell'ambito di altrettanti collegi uninominali; fanno eccezione la regione Valle d'Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale, e la regione Molise, il cui territorio è ripartito in due collegi uninominali;
- ripartizione dei restanti seggi spettanti alla Regione con sistema proporzionale nell'ambito della circoscrizione regionale tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali;
- attribuzione a ciascun elettore di un solo voto, da esprimere a favore di uno dei candidati presentati nel collegio uninominale;
- sottrazione totale dalla cifra elettorale di ciascun gruppo dei voti conseguiti dai candidati eletti nei collegi uninominali (c.d. «scorporo totale»).

Si analizzano di seguito i principali aspetti di questa disciplina. La normativa elettorale relativa alla circoscrizione Estero è illustrata nella sezione I, § 3.

### 2. I collegi e le circoscrizioni elettorali

Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il Senato è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni in proporzione alla popolazione residente; nessuna regione, a norma dell'art. 57 Cost., può avere un numero di senatori inferiore a sette, tranne la Valle d'Aosta che ne ha uno ed il Molise che ne ha due.

Il territorio di ogni regione è ripartito in un numero di collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto (ma vedi *infra* in questo stesso paragrafo). Per l'assegnazione degli ulteriori seggi da attribuire con metodo proporzionale ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione regionale.

Fanno eccezione la Valle d'Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale, ed il Molise il cui territorio è ripartito in due collegi uninominali.

I confini dei collegi uninominali sono stati determinati dal D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 535, sulla base della delega contenuta nell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276. Le elezioni politiche del 1994, 1996 e 2001 si sono svolte sulla base dei collegi uninominali definiti da tale decreto legislativo. Per la revisione dei collegi la legge (art. 7, co. 4, della L. 276/93) prevede che all'inizio di ogni legislatura i Presidenti delle Camere nominano una commissione con il compito di formulare indicazioni al riguardo.

Va infine rilevato che la legge costituzionale n. 1 del 2001 ha modificato l'art. 57 della Costituzione, prevedendo che 6 senatori siano eletti dai cittadini italiani residenti all'estero nell'ambito di una circoscrizione Estero.

Per le prossime elezioni del Senato, il numero complessivo dei seggi da attribuire in ambito nazionale sarà pertanto diminuito di 6 unità. La legge n. 459 del 2001, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, prevede che i 6 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero siano sottratti dalla quota dei seggi da assegnare in ragione proporzionale, che quindi passeranno da 87 a 76 (L. 459/2001, art. 22, comma 2).

Per effetto di tale previsione, in alcune regioni si determinerà una sottrazione dei seggi da assegnare in ragione proporzionale, mentre rimarrà invariato il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali. In tali regioni la proporzione  $3/4 - 1/4$  nel rapporto tra seggi uninominali e proporzionali risulterà pertanto variata a svantaggio della quota proporzionale, almeno fino a quando non si procederà ad una nuova determinazione complessiva dei collegi uninominali. L'individuazione delle regioni che subiranno la sottrazione dei seggi dovrà essere realizzata in sede di riparto dei seggi tra le regioni, da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Si riporta qui di seguito la tabella approvata con il D.P.R. 9 marzo 2001, relativa alle elezioni del Senato del 13 maggio 2001, per la assegnazione dei seggi alle Regioni e la loro suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario o con metodo proporzionale. Questa tabella subirà certamente delle variazioni in occasione delle prossime elezioni politiche.

**Elezioni del Senato della Repubblica del 13 maggio 2001**  
 Tabella di assegnazione alle regioni del numero dei seggi e loro  
 suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario  
 ovvero con metodo proporzionale

REGIONI	Popolazione 1991	Seggi assegnati	Suddivisione	
			Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzionale
Piemonte	4.302.565	23	17	6
Valle d'Aosta	115.938	1	1	—
Lombardia	8.856.074	47	35	12
Trentino Alto Adige	890.360	7	6	1
Veneto	4.380.797	23	17	6
Friuli Venezia Giulia	1.197.666	7	5	2
Liguria	1.676.282	9	6	3
Emilia-Romagna	3.909.512	21	15	6
Toscana	3.529.946	(**) 19	14	5
Umbria	811.831	7	5	2
Marche	1.429.205	(**) 8	6	2
Lazio	5.140.371	(**) 28	21	7
Abruzzi	1.249.054	(**) 7	5	2
Molise	330.900	2	2	—
Campania	5.630.280	30	22	8
Puglia	4.031.885	(**) 22	16	6
Basilicata	610.528	7	5	2
Calabria	2.070.203	11	8	3
Sicilia	4.966.386	(**) 27	20	7
Sardegna	1.648.248	(**) 9	6	3
<b>TOTALI</b>	<b>56.778.031</b>	<b>315</b>	<b>232</b>	<b>83</b>

N.B. Sono contraddistinte con due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in base ai più alti resti.

### 3. Le modalità di presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature nei singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. La presentazione può avvenire tuttavia anche per singoli candidati, i quali

non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. Si tratta delle c.d. candidature individuali (D.Lgs. 533/93, art. 9, comma 1).

Le candidature individuali devono essere sottoscritte da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio. La dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati deve essere sottoscritta da un numero di elettori rientrante nei limiti minimi e massimi stabiliti in relazione alla diversa ampiezza demografica delle Regioni: da 1.000 a 1.500 per le Regioni con meno di 500.000 abitanti (Molise); da 1.750 a 2.500 per quelle fra 500.000 a 1.000.000 di abitanti (Trentino, Umbria e Basilicata); da 3.500 a 5.000 per tutte le altre. In caso di scioglimento anticipato del Senato che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà (D.Lgs. 533/93, art. 9, comma 6).

A pena della nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale. È inoltre vietata la candidatura contestuale al Senato ed alla Camera (D.Lgs. 533/93, art. 9, comma 2).

#### 4. Modalità di espressione del voto

Si vota su una sola scheda. Ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime a favore di uno dei candidati presentati nel collegio uninominale in cui l'elettore vota.

#### 5. La proclamazione dei senatori nei collegi uninominali con metodo maggioritario

In ogni collegio uninominale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (D.Lgs. 533/97, art. 15, comma 2).

#### 6. La proclamazione dei senatori eletti con metodo proporzionale

Ai fini dell'attribuzione dei seggi da assegnare in ragione proporzionale l'Ufficio elettorale regionale determina in primo luogo la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dai candidati presentatisi nei collegi della regione con il medesimo contrassegno, detratti i voti ottenuti dai candidati già proclamati eletti nei collegi stessi (D.Lgs. 533/97, art. 17, comma 2).

I seggi sono quindi attribuiti ai gruppi in proporzione alle rispettive cifre elettorali, secondo il metodo d'Hondt: l'ufficio elettorale regionale

divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ..., sino alla concorrenza del numero dei seggi da attribuire, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria ottenuti da ciascun gruppo. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. (D.Lgs. 533/1993, art. 17, comma 3).

L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti a ciascun gruppo, i candidati non eletti in sede di collegio uninominale compresi nel gruppo medesimo, secondo la graduatoria delle rispettive cifre elettorali individuali. Tali cifre sono determinate moltiplicando per cento il numero dei voti validi conseguiti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio (D.Lgs. 533/1993, art. 17, comma 4).

## 7. Vacanza dei seggi

Qualora resti vacante un seggio attribuito con sistema maggioritario si procede ad elezioni suppletive purché intercorra almeno un anno tra la vacanza e la scadenza naturale della legislatura. In caso di vacanza di uno dei seggi attribuiti in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra elettorale individuale (D.Lgs. 533/1993, art. 19).

### III – IL SISTEMA PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA

#### 1. Le caratteristiche del sistema

La legge per l'elezione della Camera dei deputati ha un impianto analogo a quella del Senato, da cui differisce però sensibilmente soprattutto per la maggiore complessità dei raccordi fra parte maggioritaria e proporzionale del sistema misto che si è adottato.

In sintesi, gli elementi che caratterizzano tale sistema, fermo lo svolgimento delle elezioni in un turno unico, sono i seguenti:

- suddivisione del territorio nazionale in 26 circoscrizioni di dimensione regionale o infra-regionale;
- attribuzione, in ogni circoscrizione, del 75% dei seggi con la formula maggioritaria nell'ambito di altrettanti collegi uninominali;
- ripartizione in ambito nazionale dei restanti seggi con la formula proporzionale dei quozienti interi e di più alti resti e con il sistema delle liste concorrenti. È prevista una soglia di sbarramento del 4%;
- attribuzione a ciascun elettore di due voti su schede distinte: uno per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, uno per la scelta di una delle liste circoscrizionali concorrenti al riparto dei seggi in ragione proporzionale;
- scorporo parziale dai voti conseguiti dalle liste dei voti necessari per eleggere, nei collegi uninominali, i candidati collegati a ciascuna lista;
- determinazione delle circoscrizioni in cui le singole liste si vedono attribuire i seggi conquistati in ambito nazionale e conseguente proclamazione, su base circoscrizionale, dei candidati di lista risultati eletti con il metodo proporzionale.

Qui di seguito si analizzano i vari passaggi in cui si articola il procedimento elettorale ora sinteticamente elencati.

#### 2. Circoscrizioni e collegi

Come si è detto, il territorio nazionale è suddiviso in 26 circoscrizioni (oltre alla Valle d'Aosta, che costituisce circoscrizione a sé ed elegge un solo deputato a maggioranza dei voti) corrispondenti al territorio delle regioni o, per le sei regioni più popolose, a quello di una o più province. Solo la Lombardia è ripartita in tre circoscrizioni; le altre cinque maggio-

ri regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) in due (D.P.R. 361/1957, Tabella A).

A ciascuna circoscrizione è assegnato il numero di seggi che le spetta in base alla popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento nazionale. In ogni circoscrizione il 75% dei seggi costituisce la quota maggioritaria ed il 25% quella proporzionale, così che per ciascun seggio maggioritario è stato creato, all'interno della circoscrizione, un collegio uninominale (D.P.R. 361/1957, art. 3).

È in base a tali calcoli che si perviene al totale nazionale di 475 seggi maggioritari e 155 proporzionali.

Anche per la Camera va tuttavia ricordato che, a seguito della modifica dell'art. 56 della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 2001, è previsto che 12 deputati siano eletti nell'ambito di una circoscrizione Estero.

Per le prossime elezioni della Camera, il numero complessivo dei seggi da attribuire in ambito nazionale sarà pertanto diminuito di 12 unità. La legge n. 459 del 2001, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, prevede che i 12 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero siano sottratti dalla quota dei seggi da assegnare in ragione proporzionale, che quindi passeranno da 155 a 143 (L. 459/2001, art. 22, comma 1).

Si riporta la Tabella, relativa alle elezioni della Camera del 13 maggio 2001, di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni e loro suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale approvata con D.P.R. 9 marzo 2001. Questa tabella subirà certamente delle variazioni in occasione delle prossime elezioni politiche.

**Elezioni della Camera dei Deputati del 13 maggio 2001**  
 Tabella di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni e loro  
 suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario  
 ovvero con metodo proporzionale

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione 1991	Seggi spettanti	Suddivisione	
			Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzionale
I Piemonte 1 (Provincia di Torino)	2.236.765	25	19	6
II Piemonte 2 (Province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	2.065.800	23	17	6
III Lombardia 1 (Provincia di Milano)	3.738.685	41	31	10
IV Lombardia 2 (Province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	3.744.866	42	32	10
V Lombardia 3 (Province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	1.372.523	15	11	4
VI Trentino-Alto Adige	890.360	10	8	2
VII Veneto 1 (Province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	2.604.622	29	22	7
VIII Veneto 2 (Province di Venezia, Treviso, Belluno)	1.776.175	20	15	5
IX Friuli-Venezia Giulia	1.197.666	13	10	3
X Liguria	1.676.282	19	14	5
XI Emilia-Romagna	3.909.512	43	32	11
XII Toscana	3.529.946	39	29	10
XIII Umbria	811.831	9	7	2
XIV Marche	1.429.205	16	12	4
XV Lazio 1 (Provincia di Roma)	3.761.067	42	32	10
XVI Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	1.379.304	15	11	4
XVII Abruzzi	1.249.054	14	11	3
XVIII Molise	330.900	4	3	1
XIX Campania 1 (Provincia di Napoli)	3.016.026	33	25	8
XX Campania (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	2.614.254	29	22	7
XXI Puglia	4.031.885	45	34	11
XXII Basilicata	610.528	7	5	2
XXIII Calabria	2.070.203	23	17	6
XXIV Sicilia 1 (Province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	2.405.921	27	20	7
XXV Sicilia 2 (Province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	2.560.465	28	21	7
XXVI Sardegna	1.648.248	18	14	4
XXVII Valle d'Aosta	115.938	1	1	-
<b>TOTALE</b>	<b>56.778.031</b>	<b>630</b>	<b>475</b>	<b>155</b>

### 3. Presentazione dei contrassegni

Tra il 44° e il 42° giorno antecedente quello di votazione va depositato presso il ministero dell'interno il contrassegno con cui si intende contraddistinguere le liste e le candidature uninominali da parte dei rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati, che designano contestualmente i delegati incaricati di presentare le liste per ciascuna circoscrizione.

La stessa persona non può depositare più di un contrassegno (D.P.R. 14/1994, art. 1, comma 1). La legge vieta il deposito di contrassegni confondibili con altri già depositati o con simboli usati tradizionalmente da altri partiti. Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri. Per i partiti vige ancora l'obbligo di presentare le proprie liste con un contrassegno che riproduca il simbolo di cui notoriamente fanno uso (D.P.R. 361/1957, artt. 14-17).

### 4. L'elezione nei collegi: la formula elettorale

Nei 475 collegi uninominali l'elezione di altrettanti deputati avviene, analogamente al Senato, a maggioranza semplice e con un turno unico. L'elettore, però, dispone di una scheda distinta per esprimere il suo primo voto, che riguarda appunto i singoli candidati dei collegi uninominali. Sulla scheda, accanto al nome del candidato appaiono uno o più contrassegni (fino ad un massimo di cinque), mentre è prescritto che ciascuna candidatura nei collegi uninominali debba essere collegata ad una o più delle liste circoscrizionali che concorrono alla ripartizione dei seggi proporzionali.

L'elettore vota tracciando un segno sul nome del candidato preferito o su uno dei simboli che gli si affiancano nella scheda (D.P.R. 14/1994, art. 7). È proclamato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti attribuiti a due candidati, viene eletto il più anziano di età (D.P.R. 14/1994, art. 8).

A differenza di quanto stabilito per il Senato, il legislatore ha optato per il sistema della doppia scheda e della separazione delle candidature nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali che concorrono al riparto proporzionale (D.P.R. 361/1957, art. 59). Al tempo stesso, però, le due parti del sistema sono rese interdipendenti perché:

- i candidati nei collegi sono obbligati a collegarsi ad una lista;
- il meccanismo dello scorporo impone un costo alle liste per l'appoggio dato ai candidati cui si collegano formalmente, costituito dai voti che ad esse vengono sottratti ai fini dei calcoli proporzionali, in caso di vittoria dei candidati stessi nei collegi uninominali;

– i candidati, anche se non vincitori nei collegi uninominali, possono acquisire un seggio alla Camera perché entrano automaticamente a far parte, come si dirà, di una graduatoria cui si fa ricorso in caso di esaurimento delle liste circoscrizionali di candidati per l'assegnazione dei seggi proporzionali.

## 5. Presentazione delle candidature nei collegi uninominali e collegamenti con le liste

### 5.1. *Termini per la presentazione delle candidature e sottoscrizioni*

La presentazione delle candidature uninominali è effettuata per ogni circoscrizione fra il 35° ed il 34° giorno antecedente le votazioni presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale ad opera dei rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati appositamente designati, per ciascuna circoscrizione, all'atto del deposito presso il ministero dell'interno dei contrassegni (D.P.R. 361/1957, art. 20, comma 1).

Ciascuna candidatura deve essere appoggiata mediante sottoscrizione autenticata ed accompagnata da un certificato di iscrizione nelle liste elettorali, da almeno 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune ricompreso nel collegio o, nel caso dei 29 comuni suddivisi fra più collegi, di una delle sezioni elettorali ricomprese nel collegio (D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 4). In caso di scioglimento anticipato della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà (D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 4).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura nei collegi uninominali (D.P.R. 361/1957, art. 20, comma 6), mentre è ammesso che i sottoscrittori delle liste siano gli stessi delle candidature ad esse collegate nei collegi (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 1). La raccolta delle firme, che devono essere autenticate, deve avvenire su moduli appositi che riportano il contrassegno e le generalità del candidato; la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere corredata dai certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni che compongono il collegio o, per le maggiori città, nelle sezioni elettorali incluse nel collegio (D.P.R. 361/1957, art. 20, comma 5).

La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente nei 180 giorni antecedenti il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Non si considerano valide le sottoscrizioni raccolte precedentemente a questa data (L. 53/1990, art. 14, comma 3).

### 5.2. *Collegamento obbligatorio con una o più liste*

La presentazione delle candidature è effettuata per singoli candidati che, all'atto della accettazione della candidatura, devono dichiarare a quale (o a quali) delle liste circoscrizionali che concorrono alla ripartizione dei seggi proporzionali intendano collegarsi (D.P.R. 361/1957, art. 20, comma 2). Tale dichiarazione deve essere accompagnata da una accettazione scritta del rappresentante della lista (o delle liste) interessata, che attesti anche la conoscenza di eventuali collegamenti con altre liste. La legge ammette, infatti, la possibilità di un *collegamento con più liste*, senza limitazione di numero. Nel caso di collegamenti plurimi però, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali della circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 1).

### 5.3. *Divieto di candidatura in più collegi uninominali – Disciplina delle candidature contestuali nella parte maggioritaria e in quella proporzionale*

Non è ammessa la candidatura di una stessa persona in più collegi uninominali della medesima o di altre circoscrizioni, essendo nulle le candidature ulteriori (D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 1), così come non è consentito candidarsi contemporaneamente alla Camera e al Senato (D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 2). È invece ammessa la contemporanea candidatura in un collegio uninominale della Camera e in liste circoscrizionali fino ad un massimo di tre (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 2, ultimo periodo e art. 19).

Se eletto nel collegio uninominale, il candidato incluso nella lista non sarà preso in considerazione ai fini dell'attribuzione dei seggi proporzionali (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 1); se eletto in più circoscrizioni, dovrà optare entro otto giorni dalla convalida per una di esse (D.P.R. 361/1957, art. 85), scattando per le altre il meccanismo del subentro del primo dei non eletti (D.P.R. 361/1957, art. 86, comma 4).

### 5.4. *Contrassegni di candidatura e collegamento d'ufficio*

Per ogni candidato devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici e al collegio per il quale viene presentato, il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguere (D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 2). La legge specifica anche che, nel caso di collegamenti con più liste, il candidato indica nella stessa dichiarazione di collegamento il contrassegno o i contrassegni che accompagnano la sua candidatura (D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 1) fino ad un massimo di cinque (D.P.R. 361/1957, art. 4, comma 2).

Il terzo comma dell'art. 3 del Regolamento di attuazione dispone che per ogni candidato possono essere indicati sia uno o più contrassegni delle liste collegate, sia uno o più contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno.

Nel caso in cui il contrassegno o i contrassegni del candidato siano gli stessi di una o più liste circoscrizionali, il collegamento è effettuato d'ufficio, senza tener conto di eventuali dichiarazioni difformi, ad opera dell'ufficio elettorale circoscrizionale. È prevista la possibilità per i rappresentanti delle altre liste di presentare istanza all'Ufficio centrale nazionale avverso il mancato collegamento di ufficio (D.P.R. 361/1957, art. 18, comma 2).

Il regolamento di attuazione dispone l'obbligo di pubblicizzare, nei manifesti elettorali, oltre ai contrassegni, i collegamenti fra i candidati e le liste e, viceversa, quelli fra liste e candidati (D.P.R. 14/1994, art. 6).

## 6. La parte proporzionale del sistema: presentazione delle liste

La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata dalla sottoscrizione di un numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali di un comune incluso nella circoscrizione, variabile da 1.500 a 2.000 per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 2.500 a non più di 3.000 nelle circoscrizioni con una popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti, da almeno 4.000 e non più di 4.500 nelle circoscrizioni con più di un milione di abitanti. In caso di scioglimento anticipato della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero delle sottoscrizioni richieste è ridotto alla metà. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dai sottoscrittori delle candidature uninominali (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 1).

La lista, accompagnata da un contrassegno (e da uno solo) può essere composta al massimo da un numero di candidati pari ad un terzo dei seggi proporzionali assegnati alla circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 2). A seconda delle circoscrizioni, il numero di candidati sarà perciò, al massimo, di uno (in 6 circoscrizioni), due (in 9), tre (in 5) o quattro candidati (nelle restanti sei circoscrizioni). Sulla scheda i nomi dei candidati sono stampati nell'ordine stabilito dai presentatori, che non può essere modificato dall'elettore giacché questi non dispone di voti di preferenza.

Delle liste possono far parte candidati dei collegi uninominali collegati alla lista stessa. Nessun candidato può essere incluso in liste aventi lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione (D.P.R. 361/1957, art. 19).

## 7. La ripartizione proporzionale dei seggi

### 7.1. *I principi generali di funzionamento del sistema*

La proclamazione degli eletti con il sistema proporzionale richiede quattro fasi di calcolo nettamente differenziate:

- a) con la prima si determina in ambito nazionale quali siano le liste che, avendo superato la soglia di sbarramento del 4%, partecipano al riparto dei seggi proporzionali (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 1 e 2);
- b) con la seconda si procede alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista in proporzione alle cifre elettorali da esse conseguite nell'intero territorio nazionale (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 3);
- c) con la terza si assegnano alle liste i seggi conseguiti, distribuendoli fra le varie circoscrizioni (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 4);
- d) terminate tali operazioni, si procede alla proclamazione dei candidati eletti per ciascuna lista, traendoli dalle liste circoscrizionali o, se necessario, dalla graduatoria dei candidati dei collegi uninominali collegati alla lista e non già proclamati eletti con il sistema maggioritario (D.P.R. 361/1957, art. 84).

### 7.2. *Il riparto proporzionale dei seggi in ambito nazionale: la soglia di sbarramento*

La ripartizione dei seggi proporzionali tra le varie liste è effettuata nell'ambito dell'intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti (D.P.R. 361/1957, art. 83). Non tutte le liste partecipano a tale ripartizione, giacché la legge stabilisce una clausola di sbarramento rappresentata dal 4% dei voti validi. Per individuare quali liste ammettere alla ripartizione dei seggi, gli uffici elettorali circoscrizionali comunicano all'ufficio nazionale il totale dei voti conseguiti da tutte le liste della circoscrizione, che vengono sommati per stabilire il numero dei voti validi nell'intero territorio nazionale (D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, n. 5). Non si opera in questa fase alcuna detrazione di voti («scorporo»): si prendono cioè in considerazione ai fini della verifica del superamento della soglia i voti effettivamente conseguiti dalle liste. Sommando i voti ottenuti nelle circoscrizioni dalle liste con il medesimo contrassegno, l'ufficio nazionale elimina dalle operazioni di calcolo quelle liste che su base nazionale non hanno raggiunto il 4 % dei voti validi, che non otterranno pertanto alcun seggio (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 2).

### 7.3. Lo scorporo

Fra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento, la ripartizione proporzionale dei seggi è effettuata previa detrazione di un parte dei voti risultati necessari per eleggere i candidati nei collegi uninominali collegati alla lista (c. d. «scorporo parziale»): alle liste collegate a ciascun candidato uninominale eletto in un collegio uninominale è in particolare sottratta quella parte dei voti che, in ogni collegio, ha consentito al candidato collegato di vincere, e cioè i voti ottenuti dal candidato giunto al secondo posto, più uno. La legge stabilisce tuttavia una soglia minima di scorporo: per ogni candidato eletto in un collegio uninominale collegato ad una lista non può essere sottratto un numero di voti inferiori al 25% dei voti validi espressi in quel collegio. Qualora il candidato secondo classificato nel collegio abbia conseguito un risultato inferiore a tale percentuale, lo «scorporo» sarà pertanto pari al 25% dei voti validi del collegio (D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, n. 2).

In caso di collegamento del candidato eletto con più liste, gli effetti dello scorporo sono distribuiti fra tutte le liste collegate in proporzione al numero di voti da ciascuna di esse ottenuti nel collegio. Collegio per collegio, dunque, l'Ufficio elettorale circoscrizionale determinerà il numero di voti da scorporare e lo ripartirà fra le liste collegate al vincitore, determinando in tal modo, a livello circoscrizionale, la cifra elettorale con cui le singole liste partecipano al riparto. Il totale delle cifre elettorali delle liste aventi il medesimo contrassegno costituirà, per l'Ufficio elettorale nazionale, la base dei calcoli proporzionali. (D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, n. 2).

### 7.4. La formula per la distribuzione dei seggi fra le liste

Stabilite, attraverso il meccanismo dello scorporo, le cifre elettorali delle singole liste, la distribuzione dei seggi è effettuata, in ragione proporzionale, con il metodo del quoziente intero e dei maggiori resti: a tal fine l'ufficio centrale nazionale divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che hanno superato la soglia di sbarramento per 155, cioè per il numero complessivo dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 3).

### *7.5. La formula per la distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni*

Stabilito il numero dei seggi ottenuti dalle varie liste, occorre determinare in quale circoscrizione ciascuna lista conquista i propri seggi e, di conseguenza, chi sono i candidati eletti. Il meccanismo che a tal fine viene stabilito dalla legge (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 4) è diretto ad attribuire tendenzialmente a ciascuna circoscrizione il numero di seggi proporzionali ad essa assegnato e a ciascuna lista i seggi spettanti tenendo conto del relativo risultato elettorale nelle diverse circoscrizioni.

A tale scopo, i calcoli proporzionali sono ripetuti circoscrizione per circoscrizione con il metodo dei quozienti naturali interi. Il totale delle cifre elettorali ottenute in ciascuna circoscrizione dalle liste ammesse al riparto dei seggi viene diviso per il numero dei seggi proporzionali da assegnare nella circoscrizione: tale quoziente indica il numero dei voti necessario per ottenere un seggio. Ad ogni lista sono senz'altro assegnati in ciascuna circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente entra nella cifra elettorale della lista stessa, considerando soltanto i numeri interi.

Dopo questa prima distribuzione, che avviene contemporaneamente per tutte le circoscrizioni, se ne effettua una seconda per attribuire i seggi che non è stato possibile assegnare con i quozienti interi. Si parte, in questo caso, dalla circoscrizione più piccola e i seggi che rimangono da attribuire nella circoscrizione sono via via assegnati alle varie liste secondo la graduatoria delle parti decimali del quoziente di ciascuna lista. Quando però una lista ha ottenuto complessivamente tutti i seggi ad essa spettanti a seguito dei calcoli effettuati su base nazionale, la lista non viene più presa in considerazione e, nelle circoscrizioni successive, i seggi da assegnare in questo secondo giro sono attribuiti alle liste che la seguono in graduatoria.

Al termine di tali operazioni, può accadere che un limitato numero di seggi non risulti ancora assegnato. Nelle ultime circoscrizioni prese in considerazione può infatti verificarsi che le liste che hanno diritto ad ottenere quei seggi non siano presenti o non abbiano resti da utilizzare, ovvero che ad una lista debba essere assegnato più di un seggio in base ai resti (il che è incompatibile con il metodo adottato). In tale ipotesi, i seggi vengono attribuiti alle liste che ne hanno diritto nelle circoscrizioni in cui esse hanno maggiori resti, iniziando da quelle in cui tali resti non sono già stati utilizzati per attribuire un seggio. È proprio per rendere residuale tale ipotesi (che comporta uno squilibrio nella ripartizione dei seggi proporzionali attribuiti alle singole circoscrizioni) che il legislatore ha stabilito di partire dalle circoscrizioni di minori dimensioni, nel presupposto che nelle circoscrizioni prese in considerazione da ultimo (quelle più grandi, cioè) siano presenti più facilmente un elevato numero di liste.

### 7.6. Proclamazione degli eletti

I seggi spettanti nelle varie circoscrizioni alle diverse liste sono attribuiti ai candidati nell'ordine stabilito nella lista. I candidati inclusi nella lista che fossero già stati proclamati eletti in un collegio uninominale non sono presi in considerazione, passandosi al candidato successivo nell'ordine progressivo della lista.

Poiché, come si ricorderà, i candidati di ciascuna lista non possono superare un terzo dei seggi proporzionali della circoscrizione, può verificarsi che l'elenco dei candidati di una lista si esaurisca prima che siano stati proclamati eletti tutti i deputati cui la lista ha diritto nella circoscrizione. In tale ipotesi, vengono proclamati eletti i candidati dei collegi uninominali della circoscrizione non eletti col sistema maggioritario, collegati alla lista stessa. A tal fine viene stabilita una graduatoria che si basa – non diversamente da quanto accade per il Senato – sul numero dei voti ottenuti dai candidati non eletti nel collegio in rapporto al totale dei votanti per l'elezione con il sistema maggioritario. Poiché i collegamenti dei candidati nei collegi uninominali possono riguardare più liste, la graduatoria di tali candidati sarà comune a tutte le liste collegate. A tale graduatoria comune si attingerà, in caso di necessità, per la proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata.

Qualora anche la graduatoria dei candidati nei collegi si esaurisca prima che siano stati proclamati eletti tutti i deputati che spettano ad una lista in quella circoscrizione, il seggio è assegnato alla lista in un'altra circoscrizione, e più specificamente in quella in cui la lista ha ottenuto i maggiori resti, a partire da quelli non già utilizzati per la proclamazione di un eletto (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 1).

Queste norme si applicano anche nel corso della legislatura quando per qualsiasi causa resti vacante un seggio ottenuto con il calcolo proporzionale, subentrando in tal caso il candidato che segue l'ultimo degli eletti (D.P.R. 361/1957, art. 86, comma 4).

### 8. Vacanza dei seggi

Quando, per qualsiasi causa, rimanga vacante un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, si dà luogo ad elezioni suppletive nel collegio interessato, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza naturale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro 90 giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo parlamentare competente alla verifica dei poteri.

Quando si renda invece vacante un seggio attribuito con sistema proporzionale, è attribuito nell'ambito della stessa circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine di lista. In caso di esaurimento della lista, all'individuazione del deputato subentrante si procede, come già ricordato, seguendo le stesse procedure illustrate al paragrafo 7.6. (D.P.R. 361/1957, art. 86).

## IV - LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

## 1. Limiti e pubblicità delle spese elettorali

1.1 *Disciplina dei finanziamenti privati ai singoli candidati. Il mandatario elettorale*

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale, il cui nome deve essere comunicato al competente Collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 3);

- il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario o postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (L. 515/1993, art. 7, comma 4);
- possono versare contributi ai candidati le persone fisiche, enti ed associazioni, le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio (L. 195/1974, art. 7);
- sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al venti per cento o di società controllate da queste ultime (L. 195/1974, art. 7);
- la legge pone un limite ai contributi (o servizi) che possono essere versati ad ogni candidato da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica: tali contributi non possono superare l'importo o il valore di lire 25.172.425,007<sup>1</sup>, pari a circa 13.000 euro (L. 515/1993, art. 7, comma 4);
- i contributi ricevuti e le spese sostenute per la campagna elettorale devono essere dichiarate al Collegio di garanzia elettorale e, in caso di elezione, all'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza (L. 515/1993, art. 7, commi 6 e 7). Devono essere allegate inoltre le dichiarazioni previste dalla legge n. 659 del 1981 (vedi punto 1.4).

<sup>1</sup> La somma originaria di 20 milioni di lire indicata nell'art. 7, co. 4, della L. 515 è stata così rivalutata, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001 (G.U. 14 marzo 2001, n. 61).

### 1.2 *Disciplina dei finanziamenti privati ai partiti*

- Possono versare contributi per la campagna elettorale dei partiti le persone fisiche, enti ed associazioni, le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio (L. 195/1974, art. 7);
- anche per i partiti sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al venti per cento o di società controllate da queste ultime (L. 195/1974, art. 7);
- per tutti i singoli contributi che superino nell'anno la somma di 12.806.471,222<sup>2</sup> lire (pari a 6.614 euro) vi è l'obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta con il soggetto donatore al Presidente della Camera (L. 659/1981, art. 4);
- i partiti hanno inoltre l'obbligo di rendicontare tutti i contributi ricevuti per la campagna elettorale al Presidente della Camera (vedi punto 1.5);
- i contributi versati ai partiti da parte delle persone fisiche o delle società non quotate in borsa (e relative società controllate o controllanti) possono essere detratti, per un importo pari al 19 per cento del contributo versato, dall'imposta lorda (D.P.R. 917/1986, art. 15, comma 1-*bis*, e art. 147).

### 1.3 *Limiti alle spese elettorali*

La legge n. 515 fissa un limite alle spese sostenibili sia dai singoli candidati che dai partiti e formazioni politiche che partecipano alla competizione elettorale.

Per quanto riguarda le spese dei singoli candidati, l'art. 7, comma 1, della legge n. 515 prevede limiti differenziati a seconda che la candidatura riguardi i collegi uninominali per la elezione della Camera e del Senato o le liste per la elezione della quota proporzionale dei seggi della Camera.

Per i candidati nei collegi uninominali le spese non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di 100.689.700,030 lire (52.002 euro) e del prodotto di 125,861 lire (6,5 centesimi di euro) per ogni cittadino residente nel collegio uninominale.

Quanto ai candidati inclusi nelle liste per la elezione della quota proporzionale della Camera, la spesa massima ammissibile è pari alla somma dell'importo di 100.689.700,030 lire (52.002 euro) e del prodotto di 12,585 lire (0,65 centesimi di euro) per ciascun cittadino residente nella

<sup>2</sup> La somma originaria di 5 milioni di lire indicata nell'art. 4, co. 3, della L. 659 è stata così rivalutata, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001 (G.U. 14 marzo 2001, n. 61).

circoscrizione elettorale. In caso di contemporanea candidatura per un collegio uninominale e in una delle liste per la elezione della Camera, il limite di spesa è rappresentato dall'importo più alto consentito per una delle due candidature (L. 515/1993, art. 7, comma 1).<sup>3</sup>

Le spese per la propaganda sostenute dai partiti, dalle liste o dai gruppi di candidati riferibili a singoli candidati vanno computate tra le spese direttamente effettuate da questi ultimi (L. 515/1993, art. 7, comma 2). Tale disposizione si applica anche alle spese per gli strumenti di propaganda prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni (L. 515/1993, art. 3, comma 4).

Le spese elettorali dei partiti e movimenti politici che partecipano alla elezioni per il rinnovo delle Camere non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1 euro<sup>4</sup> per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni della Camera e dei collegi uninominali del Senato nei quali il partito o movimento presenta liste o candidati (L. 515/1993, art. 10).

*Limiti di spesa per la campagna elettorale (\*)*

<i>soggetto</i>	<i>limite di spesa</i>
<i>candidato in un collegio uninominale per la elezione della Camera o del Senato</i>	lire 100.689.700,030 + 125,861 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale (L. 515/93, art. 7, co. 1, primo periodo)
<i>candidato nelle liste per la elezione della quota proporzionale dei seggi della Camera</i>	lire 100.689.700,030 + 12,585 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale (L. 515/93, art. 7, co. 1, primo periodo)
<i>candidato sia in un collegio uninominale sia in una lista per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione comprendente quel collegio</i>	importo massimo consentito per una delle due candidature (L. 515/93, art. 7, co. 1, secondo periodo)
<i>partito, movimento, lista o gruppo di candidati che partecipa alla competizione elettorale</i>	prodotto dell'importo di 1 euro per il numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni della Camera e dei collegi uninominali del Senato nei quali il partito movimento, lista o gruppo di candidati ha presentato proprie liste o candidati (L. 515/93, art. 10)

(\*) Si segnala che gli importi qui indicati sono quelli dell'ultimo aggiornamento disponibile (D.M. 23 febbraio 2001 per quanto riguarda l'art. 7, comma 1, della L. 515/93; art. 1, comma 9 della L. 157/99 e art. 2, comma 2, della L. 156/2002 per l'importo di cui all'art. 10 della L. 515/93).

<sup>3</sup> Le somme originarie previste dall'articolo 7, comma 1, della L. 515 sono state rivalutate, da ultimo, rispettivamente da lire 80 milioni a lire 100.689.700,030, da lire 100 a lire 125,861, da lire 10 a lire 12,585, dal citato D.M. 23 febbraio 2001.

<sup>4</sup> La somma originaria prevista dall'articolo 10, comma 1, della L. 515 è stata così modificata da ultimo dall'articolo 2 della L. 26 luglio 2002, n. 156.

L'art. 11 della legge n. 515 definisce la tipologia delle spese elettorali, vale a dire le diverse voci che debbono essere prese in considerazione da partiti e candidati per il computo del totale della spesa effettuata.

Sono spese elettorali quelle relative a:

- produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi di propaganda e loro distribuzione e diffusione (compreso l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione);
- organizzazione di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- tutte le operazioni relative alla presentazione delle liste;
- personale e strumentazione impiegato nella campagna elettorale<sup>5</sup>.

#### *1.4 Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati*

I membri delle due Camere sono tenuti, entro tre mesi dalla proclamazione, a presentare presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza, e al competente Collegio di garanzia elettorale<sup>6</sup>, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza (L. 441/1982, art. 2, comma 1; L. 515/1993, art. 7, comma 6). I candidati non eletti sono tenuti soltanto alla dichiarazione al Collegio di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 7).

Alla dichiarazione debbono essere allegate in copia le dichiarazioni inviate al Presidente della Camera dei deputati relative ai contributi ricevuti – anche al di fuori della campagna elettorale – che superino da parte di una singola fonte in un anno la somma di lire 12.806.471,222<sup>7</sup>, pari a 6.614 euro (L. 659/1981, art. 4, comma 3; L. 441/1982, art. 2, comma 2).

L'obbligo di dichiarazione sussiste a carico sia di chi riceve, sia di chi eroga il finanziamento e può essere assolto, soltanto per i contributi erogati per la campagna elettorale, anche mediante la autocertificazione dei candidati (L. 659/1981, art. 4).

Oltre alle informazioni previste dalle leggi n. 659 e n. 441, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi

<sup>5</sup> Le spese relative ai locali delle sedi elettorali, le spese di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, sono calcolate in misura forfettaria nella misura del 30% dell'ammontare delle spese ammissibili (L. 515/93, art. 11, co. 2).

<sup>6</sup> L'obbligo di presentare anche al Collegio di garanzia elettorale la dichiarazione prevista dall'art. 2, primo comma, della L. 441/81, è stata introdotta dall'art. 7, co. 6, della L. 515/93.

<sup>7</sup> La somma originaria di 5 milioni è stata così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 23 febbraio 2001.

ricevuti ed alle spese sostenute, nel quale vanno riportati i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a lire 12.586.212,503<sup>8</sup> (6.500 euro), e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Alla dichiarazione devono essere inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario e postale utilizzati (L. 515/1993, art. 7, comma 6).

Le verifiche sull'osservanza della legge sono effettuate dal Collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 14).

Per le sanzioni relative alle violazioni di questa disciplina, si veda il punto 1.6.

### *1.5. Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei partiti*

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che concorrono per le elezioni politiche devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro 45 giorni dall'insediamento, un consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento. I controlli su tali rendiconti sono effettuati dalla Corte dei conti, cui i Presidenti delle Camere trasmettono la documentazione, attraverso un Collegio di controllo sulle spese elettorali, composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, a tal fine istituito (L. 515/1993, art. 12).

Si ricorda che, ai sensi della legge n. 2 del 1997, i legali rappresentanti o i tesorieri dei partiti o dei movimenti politici devono trasmettere al Presidente della Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno, un rendiconto di esercizio, corredato di una relazione sulla gestione e di una nota integrativa. Il rendiconto deve riportare le somme relative ai crediti per contributi elettorali e ai rimborsi elettorali. Nella relazione devono essere indicate le spese sostenute per le campagne elettorali e l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti (L. 2/1997, art. 8 e allegati A e B).

### *1.6. I controlli sui rendiconti presentati dai candidati e le relative sanzioni*

La regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai parlamentari e dai candidati non eletti è verificata dal competente Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito a tale scopo presso la Corte d'appello o il tribunale di ciascuna regione (L. 515/1993, art. 13).

Il Collegio di garanzia riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Entro il termine di 120 giorni dalle elezioni, qualsiasi elet-

<sup>8</sup> La somma originaria di 10 milioni è stata così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 23 febbraio 2001.

tore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni presentate. I documenti presentati si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui entro tale termine emergano irregolarità nella documentazione presentata, il Collegio le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni le proprie controdeduzioni (L. 515/1993, art. 14).

Al termine di tale procedimento contenzioso, qualora ne ricorrano gli estremi, il Collegio applica la sanzione prevista.

Le sanzioni sono di carattere amministrativo e il loro ammontare è commisurato all'entità della violazione: per le violazioni più gravi commesse dai candidati eletti al Parlamento è tuttavia prevista anche la decadenza dalla carica.

Per quanto riguarda le sanzioni irrogabili dal Collegio di garanzia ai sensi della legge n. 515:

- il mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 200 milioni di lire, da 25.823 a 103.291 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 5);
- le irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o la mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi o il superamento del limite del contributo erogato da ciascuna persona fisica o giuridica, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 milioni di lire, da 5.165 a 51.646 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 11);
- in caso di violazione dei limiti previsti per le spese elettorali, il Collegio applica una sanzione non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di tale importo (L. 515/1993, art. 15, comma 6);
- la mancata presentazione della dichiarazione, previa diffida ad adempiere, o il superamento dei limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, la decadenza dalla carica (L. 515/1993, art. 15, comma 8 e 9). Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio dà comunicazione dell'accertamento definitivo di tali violazioni alla Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (L. 515/1993, art. 15, comma 10).

In caso di mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali prevista dalla legge n. 441 del 1982 per i parlamentari eletti, la medesima legge prevede la comunicazione dell'inadempimento, previa diffida, all'Assemblea di appartenenza del parlamentare e l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari (L. 441/1982, art. 7).

Si ricorda inoltre che le violazioni all'obbligo imposto ai candidati dalla legge n. 659 del 1981 di dichiarare al Presidente della Camera tutti i finanziamenti o contributi ricevuti, anche al di fuori della campagna elettorale, il cui importo superi nell'anno la cifra di 12.806.471,222 lire (pari a 6.614 euro), sono punite con la multa da due a sei volte l'importo del contributo non dichiarato e la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici<sup>9</sup> (L. 659/1981, art. 4, comma 6).

L'art. 7 della legge n. 195 del 1974, come integrato dalla legge n. 659 del 1981, vieta inoltre qualsiasi finanziamento ai candidati e partiti da parte di organi della pubblica amministrazione. Il finanziamento da parte di società private è ammesso soltanto se deliberato dagli organi sociali e regolarmente iscritto in bilancio. La violazione di tale disposizione è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni con la multa sino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/1974, art. 7).

<sup>9</sup> La somma originaria di 5 milioni è stata così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 23 febbraio 2001.

Per quanto riguarda la sanzione penale prevista dalla L. 659, va peraltro rilevato che la giurisprudenza prevalente ritiene che essa sia stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa già a partire dal 1981, sulla base dei criteri generali dettati dalla L. 689/81 («Modifiche al sistema penale») in materia di depenalizzazione di delitti e contravvenzioni.

*Sanzioni applicabili a seguito dei controlli  
sui rendiconti dei candidati*

<i>violazione</i>	<i>sanzione</i>
mancata presentazione al Collegio di garanzia elettorale entro 3 mesi dalla proclamazione <sup>10</sup> , nonostante la diffida ad adempiere, della dichiarazione sulle spese per la propaganda elettorale	sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 200 milioni di lire (L. 515/93, art. 15, co. 5); per i candidati proclamati eletti è prevista anche la decadenza dalla carica (L. 515/93, art. 15, co. 8)
violazione dei limiti previsti per le spese elettorali	sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di tale importo (L. 515/93, art. 15, co. 6); per i candidati proclamati eletti, che superano i limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito, è prevista anche la decadenza dalla carica (L. 515/93, art. 15, co. 9)
irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi	sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 milioni di lire (L. 515/93, art. 15, co. 11, primo periodo)
violazione del limite dei contributi erogabili ad ogni candidato da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica	sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 milioni di lire (L. 515/93, art. 15, co. 11, ultimo periodo)
mancata o inferiore al vero o tardiva dichiarazione dei contributi che superino, da parte di una singola fonte in un anno, la somma di 12.806.471 lire <sup>11</sup>	sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare non dichiarato <sup>12</sup> (L. 659/81, art. 4, sesto comma)
finanziamenti da parte di organi della P.A.; finanziamenti di società private non deliberati dall'organo sociale e non iscritti in bilancio	reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/74, art. 7, terzo comma)

<sup>10</sup> Le disposizioni citate nella tabella si applicano sia ai parlamentari, sia ai candidati che non sono stati eletti. Per i candidati non eletti il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione (L. 515/93, art. 7, co. 7, secondo periodo).

<sup>11</sup> La somma originaria di 5 milioni è stata così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 23 febbraio 2001.

<sup>12</sup> La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa; vedi nota 9.

### 1.7. *I controlli sui consuntivi elettorali dei partiti e le relative sanzioni*

I controlli sui consuntivi delle spese elettorali e sui contributi ricevuti per la campagna elettorale dai partiti e dalle formazioni politiche sono effettuati dall'apposito Collegio della Corte dei conti e consistono nella verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta; i controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi (L. 515/1993, art. 12, comma 3).

In caso di mancato deposito dei consuntivi, o di accertato superamento dei limiti di spesa sono previste sanzioni pecuniarie amministrative.

Qualora la sanzione sia da irrogare a carico di una formazione politica avente diritto al contributo pubblico per il rimborso delle spese elettorali, essa è applicata dai Presidenti delle Camere mediante sospensione o decurtazione del contributo spettante alla formazione politica interessata (L. 515/1993, art. 15, comma 13 e 16).

Nel caso in cui le violazioni siano accertate a carico di una formazione politica non avente diritto al contributo, le relative sanzioni pecuniarie sono direttamente applicate dal Collegio della Corte dei conti (L. 515/1993, art. 15, comma 14 e 16).

Il Collegio della Corte è direttamente competente all'applicazione della sanzione anche in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento della campagna elettorale (L. 515/1993, art. 15, comma 15).

*Sanzioni applicabili a seguito dei controlli  
sui consuntivi elettorali dei partiti*

<i>soggetto</i>	<i>violazione</i>	<i>sanzione</i>
<i>Partito o movimento politico, lista o gruppo di candidati avente diritto al rimborso delle spese elettorali</i>	mancato deposito del consuntivo delle spese elettorali	sospensione del versamento del contributo fino al deposito del consuntivo (L. 515/93, art. 15, co. 13)
	accertato superamento dei limiti di spesa	decurtazione dal contributo di una somma non inferiore al 50% e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (L. 515/93, art. 15, co. 16, secondo periodo)
<i>Partito o movimento politico, lista o gruppo di candidati non avente diritto al rimborso delle spese elettorali</i>	mancato deposito del consuntivo delle spese elettorali	sanzione amministrativa pecuniaria da 100 milioni a 1 miliardo (L. 515/93, art. 15, co. 14)
	accertato superamento dei limiti di spesa	sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 50% e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (L. 515/93, art. 15, co. 16, primo periodo)
<i>Partito o movimento politico, lista o gruppo di candidati presente nell'elezione per la Camera o per il Senato</i>	mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento della campagna elettorale	sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 milioni (L. 515/93, art. 15, co. 15)
<i>Partito o suo raggruppamento o articolazione interna; gruppo parlamentare</i>	mancata o inferiore al vero o tardiva dichiarazione dei contributi che superino, da parte di una singola fonte in un anno, la somma di 12.806.471 lire <sup>13</sup>	sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare non dichiarato <sup>14</sup> (L. 659/81, art. 4, sesto comma)
	finanziamenti da parte di organi della P.A.; finanziamenti da parte di società private non deliberati dall'organo sociale e non iscritti in bilancio	reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/74, art. 7, terzo comma)

<sup>13</sup> La somma originaria di 5 milioni è stata così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 22 febbraio 2001.

<sup>14</sup> La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa; vedi nota 9.

## 2. Rimborsi elettorali

La legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificata dalla legge 26 luglio 2002, n. 156, prevede un sistema di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per le elezioni politiche, europee e regionali. I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti agli organi da rinnovare (Senato della Repubblica; Camera dei deputati; Parlamento europeo; Consigli regionali); (L. 157/1999, art. 1, commi 1 e 3).

L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno della legislatura degli organi interessati, alla somma che risulta dalla moltiplicazione di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica italiana iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati (L. 157/1999, art. 1, comma 5).

Il contributo è versato sulla base di quote annuali. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto: i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi (L. 157/1999, art. 1, comma 6).

La legge n. 157 rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione, alle leggi vigenti in materia (in particolare, con riferimento ai rimborsi elettorali per le elezioni politiche, all'art. 9 della L. 515/1993).

Per quanto riguarda il meccanismo di riparto dei rimborsi per le spese sostenute dai partiti nella campagna elettorale per le elezioni politiche, il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera (L. 515/1993, art. 9, comma 1).

Il fondo relativo alla Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti di lista conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi.

Il raggiungimento della soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi non è richiesto dalla legge per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche (si tratta del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta). Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione generale dei fondi (L. 515/1993, art. 9, comma 3). Si rileva inoltre che la verifica della condizione *sub b*) (collegamento da parte di una lista ad almeno un candida-

to eletto) potrebbe dare luogo a difficoltà applicative nel caso in cui il candidato eletto risulti collegato ad una pluralità di liste. Per superare tale difficoltà, la legge 515 prevede che all'atto della presentazione della candidatura ciascun candidato individui una sola lista (anche in caso di collegamento plurimo) destinataria dell'eventuale rimborso elettorale (L. 515/1993, art. 9, comma 1, secondo periodo).

Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è invece ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è in primo luogo suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati presentatisi nella regione con il medesimo contrassegno e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi (L. 515/1993, art. 9, comma 2).

L'erogazione del rimborso è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati o del Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze. I partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente del ramo del Parlamento competente, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste (L. 157/1999, art. 1, comma 2).

La legge n. 157 reca una specifica disposizione intesa a promuovere la partecipazione delle donne alle attività politiche. Si prevede, a carico dei partiti, l'obbligo di destinare un importo non inferiore al 5% del totale dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative connesse alle predette finalità. Dell'effettivo adempimento di tale obbligo, è data notizia attraverso l'iscrizione della quota in una apposita voce nell'ambito del rendiconto annuale previsto dall'articolo 8 della legge n. 2/1997<sup>15</sup> (L. 157/1999, art. 3).

Nelle ipotesi di inottemperanza agli obblighi di contabilizzazione dei contributi o di irregolare redazione del rendiconto, fissati dalla normativa vigente, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione (L. 157/1999, art. 1, comma 8).

<sup>15</sup> L'articolo 8 della L. 2 gennaio 1997, n. 2, «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici», in larga parte abrogata dalla L. 157 del 1999, detta specifiche norme in relazione alla predisposizione di un rendiconto delle entrate e delle spese dei partiti o movimenti politici.

### 3. Disciplina della campagna elettorale nei mezzi di informazione

#### 3.1. *Termini di applicazione e principi della disciplina*

L'arco temporale di regolamentazione della propaganda per i periodi elettorali ha inizio dalla data di convocazione dei comizi elettorali (L. 28/2000, art. 4).

A partire da questa data la trasmissione di programmi che trattino contenuti di carattere politico o che prevedano la partecipazione di esponenti politici è ammessa solo in una delle seguenti forme:

- trasmissioni di comunicazione politica che consentono il confronto, a parità di condizioni, tra diversi candidati e posizioni politiche;
- messaggi politici autogestiti trasmessi a titolo gratuito dalle emittenti pubbliche e private;
- programmi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica.

Per le emittenti locali vige una disciplina diversa, illustrata al paragrafo 3.5, in ordine ai messaggi politici autogestiti (che tali emittenti possono trasmettere anche a pagamento) e alla presenza di soggetti politici e di candidati in trasmissioni diverse da quelle menzionate (che è ammessa).

La legge n. 28 del 2000 non indica espressamente quale sia il termine di chiusura della campagna elettorale nei mezzi di informazione. Sono peraltro presenti nell'ordinamento alcune disposizioni, che di seguito si richiamano, le quali fanno riferimento a tale termine in relazione a diverse forme o strumenti di propaganda elettorale, fissandolo nelle ore 24 del penultimo giorno precedente le elezioni.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda<sup>16</sup> (L. 212/1956, art. 9, comma 1).

L'art. 9-*bis* del D.L. n. 807 del 1984 stabilisce che nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.

Tale divieto si applica anche alle emittenti del servizio pubblico radiotelevisivo in virtù dell'estensione ad esse, operata in via di prassi, della previsione di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 212 del 1956. Tale estensione è confermata dai provvedimenti della Commissione di vigilan-

<sup>16</sup> La legge pone un ulteriore e più stringente divieto nei giorni della votazione, nei quali è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (L. 212/1956, art. 9, comma 2).

za RAI adottati per regolare la propaganda elettorale nelle emittenti pubbliche in prossimità delle elezioni<sup>17</sup>.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, che intendono diffondere messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro (L. 28/2000, art. 7, comma 1).

Nello stesso periodo (che va dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale), le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso (Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali, art. 6, comma 2).

Si illustra qui di seguito la disciplina riguardante i diversi tipi di trasmissione.

### 3.2. *Comunicazione politica radiotelevisiva*

La legge definisce come comunicazione politica radiotelevisiva la diffusione di programmi contenenti «opinioni e valutazioni politiche», ad esclusione della diffusione di notizie nei programmi di informazione (L. 28/2000, art. 2, comma 2).

A partire dall'indizione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva può svolgersi soltanto in forme predefinite: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi elettorali, confronti, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. L'offerta di trasmissioni di comunicazione politica è obbligatoria per le emittenti radiotelevisive nazionali. La partecipazione a tali trasmissioni è in ogni caso gratuita (L. 28/2000, art. 2, comma 4).

Il riparto degli spazi è disciplinato da provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni<sup>18</sup> (L. 28/2000, art. 4).

<sup>17</sup> Si veda in proposito il provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, adottato il 23 marzo 2001 per le elezioni politiche dello stesso anno, in cui si fa riferimento al periodo compreso tra il termine di presentazione delle candidature ed «il penultimo giorno precedente la consultazione» elettorale per indicare il periodo entro il quale gli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica (Tribune politiche) devono essere garantiti a tutti i candidati.

<sup>18</sup> Si vedano in proposito il provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza RAI e la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entrambi adottati il 23 marzo 2001, riportati nelle *Disposizioni sulla campagna elettorale*.

La legge, a tal fine, distingue due periodi:

- dalla data di convocazione dei comizi elettorali alla data di presentazione delle candidature con spazi ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare o comunque presenti nel Parlamento nazionale o europeo;
- dalla data di presentazione delle candidature gli spazi sono invece ripartiti tra i soggetti politici che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni nei quali siano compresi almeno il 25% degli elettori interessati alla consultazione elettorale (L. 28/2000, art. 4, comma 2).

### 3.3. *Messaggi politici autogestiti*

Nel secondo periodo della campagna elettorale (decorrente dalla data di presentazione delle candidature), oltre ai programmi di comunicazione politica, possono essere trasmessi messaggi autogestiti gratuiti da parte delle emittenti private nazionali, secondo le modalità specifiche dettate dalla Commissione e dall'Autorità<sup>19</sup> sulla base dei principi fissati dalla legge (L. 28/2000, art. 4, comma 3). L'offerta di spazi per messaggi autogestiti deve essere in ogni caso gratuita. Per la concessionaria del servizio pubblico sussiste l'obbligo di trasmettere tali messaggi e di rendere disponibili le strutture tecniche per la loro realizzazione (L. 28/2000, art. 4, comma 4).

Mentre le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti (L. 28/2000, art. 3, comma 7), le emittenti locali, nel periodo elettorale (dalla data di convocazione dei comizi elettorali alla data di chiusura della campagna elettorale), possono trasmettere anche messaggi politici a pagamento (sul punto si veda il paragrafo 3.5).

I messaggi sono organizzati in modo autogestito e sono volti alla presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi. Devono avere una durata sufficiente per la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica. La durata deve essere comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche. I messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione (L. 28/2000, art. 4, comma 3).

<sup>19</sup> Si vedano in proposito il provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza RAI e la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entrambi adottati il 23 marzo 2001, riportati nelle *Disposizioni sulla campagna elettorale*.

Gli spazi per i messaggi devono essere offerti in condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti politici. I messaggi devono essere inseriti in appositi contenitori – separati dalla restante programmazione – e recare l'indicazione «messaggio autogestito» e il nome del soggetto committente. Possono essere previsti fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione (L. 28/2000, art. 4, comma 3).

### *3.4. Programmi di informazione e altre trasmissioni*

A partire dalla data di indizione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali nelle trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica è ammessa solo nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica e deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. La presenza dei soggetti sopra menzionati nelle altre trasmissioni è invece vietata (L. 515/1993, art. 1, comma 5). Il divieto in questione non sussiste per le trasmissioni messe in onda dalle emittenti locali (L. 313/2003, art. 3, comma 1).

La Commissione di indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nella comunicazione stabiliscono i criteri generali per la realizzazione dei programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi durante il periodo elettorale. Tali criteri devono essere informati agli obiettivi della parità di trattamento, dell'obiettività, della completezza dell'informazione. È espressamente previsto il divieto di fornire indicazioni di voto, anche in forma indiretta, dalla data di convocazione dei comizi alla chiusura delle operazioni di voto (L. 28/2000, art. 5).

### *3.5. Emittenti locali*

La legge n. 313 del 2003 ha novellato in misura rilevante la legge n. 28 del 2000 prevedendo, con l'introduzione del nuovo capo II (artt. da 11-*bis* a 11-*septies*), una specifica e distinta disciplina per le emittenti radiofoniche e televisive locali ed escludendo per queste ultime l'applicazione delle disposizioni dettate dal capo I della legge n. 28 (artt. da 1 a 11), che rimangono efficaci soltanto per le emittenti radiotelevisive nazionali, ad eccezione di quelle relative alla trasmissione di messaggi politici autogestiti e alla diffusione dei sondaggi.

Le emittenti locali devono garantire nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica, i principi fondamentali del pluralismo

– che deve esplicitarsi attraverso la parità di trattamento – dell’obiettività, dell’imparzialità e dell’equità (L. 28/2000, art. 11-*quater*<sup>20</sup>).

Sono programmi d’informazione: il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca. Sono considerati programmi di comunicazione politica quelli in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni (L. 28/2000, art. 11-*ter*).

Per garantire la parità di trattamento e l’imparzialità a tutti i soggetti politici, le emittenti locali devono operare in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica, adottato con il decreto del Ministero delle comunicazioni dell’8 aprile 2004.

Il codice di autoregolamentazione ha efficacia *erga omnes*, nei confronti cioè di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali, che aderiscano o meno alle organizzazioni rappresentative che l’hanno sottoscritto.

Le emittenti locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti sia a pagamento, sia a titolo gratuito.

Nel periodo elettorale (che va dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale), le emittenti locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso, con cui informano i soggetti politici dell’avvenuto deposito, presso la propria sede, di un documento recante le modalità di prenotazione degli spazi e le relative tariffe (Codice di autoregolamentazione dell’8 aprile 2004, art. 6).

Alle emittenti locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito si applica la disciplina di cui all’art. 4, commi 3 e 5, della L. 28/2000 (si veda, in proposito, il paragrafo 3.3).

Le emittenti locali che trasmettono gratuitamente messaggi autogestiti hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato, nella misura annualmente definita con decreto del ministro delle comunicazioni di concerto con il ministro dell’economia (L. 28/2000, art. 4, comma 5).

Le emittenti locali devono attenersi alla disciplina in materia di sondaggi dettata dall’art. 8 della legge n. 28 del 2000, per la quale si rinvia al paragrafo 3.7.

La legge stabilisce l’inapplicabilità alle emittenti locali delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, che vietano la

<sup>20</sup> Si vedano gli artt. 3 e 4 del Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali dell’8 aprile 2004.

presenza di esponenti politici nelle trasmissioni radiotelevisive in campagna elettorale (L. 313/2003, art. 3).

### *3.6. Comunicazione politica su quotidiani e periodici in periodo elettorale*

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la diffusione della comunicazione politica elettorale su quotidiani e periodici è limitata alla pubblicazione di annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; presentazione di programmi elettorali; confronto fra più candidati. Devono essere consentite ai candidati ed alle liste condizioni di parità di accesso, mediante comunicazione degli spazi disponibili, secondo modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie. Dalla normativa sono esclusi gli organi di stampa ufficiali dei partiti (L. 28/2000, art. 7).

### *3.7. Sondaggi politici ed elettorali*

Nei quindici giorni precedenti il voto, è vietata la pubblicizzazione – con qualsiasi mezzo – dei sondaggi sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti politici degli elettori; il divieto sussiste anche per la pubblicazione di sondaggi effettuati in periodi precedenti. I criteri secondo i quali devono realizzarsi i sondaggi vengono definiti dall'Autorità per le garanzie<sup>21</sup> (L. 28/2000, art. 8, commi 1 e 2).

Anche i sondaggi effettuati al di fuori del periodo elettorale sono assoggettati ad una specifica normativa: essi possono essere diffusi soltanto se recano precise indicazioni (autore del sondaggio, committente e acquirente, criteri seguiti per la formazione del campione, metodo di raccolta dei dati, numero di persone interpellate, domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto, data del sondaggio) e se siano stati pubblicati su un apposito sito informatico, curato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio (L. 28/2000, art. 8, comma 3).

### *3.8. Comunicazione istituzionale*

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la legge vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, compresa quella relativa all'attività istituzionale dell'ente. Non rientrano nel divieto le attività di comunicazione istituzionale effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie

<sup>21</sup> Si veda l'articolo 21 della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 23 marzo 2001, riportata nelle *Disposizioni sulla campagna elettorale*.

delle amministrazioni pubbliche. È previsto che le emittenti radiotelevisive anche private informino i cittadini sulle modalità di voto e sugli orari di apertura dei seggi (L. 28/2000, art. 9).

### 3.9. *Obblighi di comunicazione*

I titolari di emittenti radiotelevisive nazionali e gli editori di quotidiani e periodici hanno l'obbligo di comunicare, entro i trenta giorni successivi alla consultazione elettorale, ai Presidenti delle Camere e al Collegio regionale di garanzia, i servizi elettorali effettuati (servizi di comunicazione politica e messaggi politici), i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi per la propaganda elettorale concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, e gli introiti realizzati. La disposizione è esplicitamente riferita alle «consultazioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» e si applica «anche nel caso di elezioni suppletive» (L. 28/2000, art. 11).

### 3.10. *Sanzioni*

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha la competenza ad intervenire per le violazioni alla disciplina introdotta dalla legge n. 28 e dalle altre disposizioni emanate dalla stessa Autorità o dalla Commissione di indirizzo e vigilanza. L'Autorità inizia il procedimento d'ufficio, ovvero su denuncia dell'interessato (L. 28/2000, art. 10, comma 1).

L'Autorità procede ad un'istruttoria sommaria, alla contestazione dei fatti, in merito ai quali possono essere presentate, entro 24 ore, le relative controdeduzioni, e provvede entro 48 ore dall'accertamento della violazione o dalla presentazione della denuncia all'emanazione della sanzione.

Le sanzioni sono individuate in relazione alle varie fattispecie e consistono, tra l'altro, nell'obbligo di trasmettere programmi con prevalente partecipazione dei soggetti che siano stati danneggiati; nella sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della legge; nella messa a disposizione di spazi per la trasmissione di messaggi autogestiti in favore dei soggetti politici danneggiati o esclusi; nell'eventuale ripristino dell'equilibrio fra spazi destinati ai messaggi e spazi destinato alla comunicazione gratuita, ecc. (L. 28/2000, art. 10, commi 3 - 8).

I provvedimenti emessi dall'Autorità possono essere impugnati dinanzi al TAR del Lazio entro trenta giorni. Presso lo stesso TAR può essere proposto, in caso di inerzia dell'Autorità, ricorso per ottenere in sede cautelare la condanna dell'Autorità a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia (L. 28/2000, art. 10, comma 10).

Per quanto riguarda le emittenti locali, la legge n. 28 prevede uno specifico apparato sanzionatorio: spettano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri di vigilanza sul rispetto dei principi indicati nel

capo II della legge n. 28, delle disposizioni del codice di autoregolamentazione, nonché delle norme regolamentari o attuative emanate dalla stessa Autorità (L. 28/2000, art. 11-*quinquies*).

Qualora, d'ufficio o su denuncia di soggetti politici interessati o del Consiglio nazionale degli utenti, siano accertate infrazioni, l'Autorità adotta ogni provvedimento, anche in via di urgenza, idoneo ad eliminarne gli effetti anche ordinando, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo o, se ciò non fosse possibile, disponendo la sospensione delle trasmissioni per un massimo di trenta giorni.

In sede di verifica dell'ottemperanza ai propri provvedimenti, l'Autorità, in caso di riscontro negativo, può irrogare nei confronti dell'emittente locale responsabile della violazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

Quanto alla tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Autorità adottati nei confronti di emittenti locali, l'art. 11-*quinquies*, comma 4, della legge n. 28 del 2000 afferma la giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia amministrativa, prevista in via generale dall'art. 23-*bis* della L. 1034/1971. La competenza di primo grado è attribuita inderogabilmente al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

### 3.11. *Campagna elettorale per l'elezione dei senatori e dei deputati nella circoscrizione Estero*

Lo svolgimento della campagna elettorale per l'elezione dei senatori e dei deputati nella circoscrizione Estero è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

I partiti, i gruppi politici e i candidati devono osservare le leggi sulla campagna elettorale vigenti nel territorio italiano sulla base di tali forme di collaborazione (L. 459/2001, art. 17, commi 1 e 2).

## 4. Altre forme di propaganda elettorale (manifesti, annunci, etc.)

Per quanto riguarda le forme tradizionali di propaganda attraverso manifesti, giornali murali, annunci a mezzo di megafoni ecc., la legge n. 515 ha introdotto alcune innovazioni alle disposizioni della legge n. 212 del 1956, in particolare per quanto riguarda il profilo sanzionatorio.

È previsto infatti che in caso di violazione delle disposizioni recate dalla L. 212/1956, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (103,3 euro) a lire due milioni, 1033 euro, (L. 515/1993, art. 15, comma 17).

Le disposizioni della legge n. 212 richiamate dalla legge del 1993 vietano particolari forme di propaganda (propaganda luminosa o figurativa a

carattere fisso in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile ecc.), regolano l'affissione di materiale propagandistico e puniscono chi impedisce l'affissione dei manifesti o danneggia quelli già affissi, vietano i comizi, le riunioni elettorali e le altre forme di propaganda nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni (L. 212/1956, artt. 6, 8 e 9) (vedi *infra*).

Altre disposizioni della legge n. 515 sono volte a permettere la chiara individuazione dei responsabili della produzione del materiale di propaganda e della copertura delle relative spese. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a stampa o con diffusione radiotelevisiva debbono indicare il nome del committente responsabile. I giornali, le stazioni radiotelevisive e chiunque altro produce materiale propagandistico debbono inoltre accertarsi che i relativi ordini siano effettuati dai segretari amministrativi dei partiti o da loro delegati o direttamente dai candidati o dai loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Gli strumenti di propaganda relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. La legge stabilisce il principio secondo cui i costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati tra le spese sostenute dai candidati ai fini della verifica sul rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legge (L. 515/1993, art. 3, commi 2-4). Un'ulteriore disposizione con finalità analoghe a quelle ora illustrate (relativa agli obblighi di comunicazione dei servizi elettorali effettuati) è contenuta nell'art. 11 della legge n. 28 già ricordato.

La legge n. 515 ha inoltre stabilito che le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nella forma di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (L. 515/1993, art. 15, comma 3).

In relazione ai termini, si ricorda che l'art. 6 della legge n. 212 del 1956 determina solo il termine iniziale dei divieti relativi alle forme di propaganda da esso disciplinate, ma non il termine finale. In base alla circolare n. 1943/V dell'8 aprile 1980, emanata dal Servizio elettorale del Ministero dell'interno, «deve ritenersi che il termine finale coincide con la chiusura delle operazioni di votazione».

Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni di dettaglio in relazione alle diverse forme di propaganda:

- propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile: dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni sono vietate tali forme di propaganda (L. 212/1956, art. 6). «Al contrario – in base alla circolare sopra citata –, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili». Per quanto riguarda il lancio di volantini, la medesima circolare precisa

che «dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio dei volantini, mentre ne è consentita la distribuzione»;

- comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico: sono vietati nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (L. 212/1956, art. 9, comma 1). Sono qualificate «come elettorali, agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 18 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, solamente quelle riunioni che si svolgono dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione. Pertanto solo durante questo periodo, i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esentati dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con tre giorni di anticipo». Durante questo periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive (L. 130/1975, art. 7 e Ministero dell'interno, Servizio elettorale, circolare n. 1943/V, 8 aprile 1980);
- nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda: sono vietati nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (L. 212/1956, art. 9, comma 1). Nei giorni destinati alla votazione è comunque vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (L. 212/1956, art. 9, comma 2).

## 5. Agevolazioni postali e fiscali (\*)

I candidati alle elezioni politiche usufruiscono, nei trenta giorni precedenti la data delle elezioni, di una tariffa postale agevolata per l'invio di materiale elettorale, in misura proporzionale al numero degli elettori iscritti nel collegio uninominale o nella circoscrizione elettorale del candidato (L. 515/1993, art. 17) <sup>22</sup>.

(\*) Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per i contributi versati ai partiti dai privati, si veda il paragrafo 1.2.

<sup>22</sup> Le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui agli artt. 17 e 20 della L. 515 del 1993 sono state soppresse, con decorrenza dal 1 gennaio 2000, dall'art. 41, co. 1, della L. 448 del 1998. L'art. 4, co. 1, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 353 (conv. dalla L. n. 46 del 2004) ha successivamente abrogato l'art. 41, co. 1, della L. 448 del 1998.

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, beneficiano dell'aliquota IVA ridotta al 4% i seguenti beni e servizi, utilizzati per la campagna elettorale, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati (L. 515/1993, art. 18):

- il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati;
- l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici;
- l'affitto dei locali e gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni.

La propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in conformità alla legge n. 212 del 1956 è esente dalla imposta comunale sulla pubblicità <sup>23</sup>.

Come già ricordato, i contributi versati ai partiti da parte delle persone fisiche o delle società non quotate in borsa (e relative società controllate o controllanti) possono essere detratti, per un importo pari al 19 per cento del contributo versato, dall'imposta lorda (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 15, comma 1-*bis*, e art. 147).

## 6. Adempimenti dei comuni

Si ricordano in proposito le disposizioni della legge n. 212 del 1956 che disciplinano la predisposizione da parte dei comuni di speciali spazi da destinare ai mezzi di propaganda tradizionale (affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda), (L. 212/1956, art. 2) e la loro ripartizione fra coloro che partecipano alla competizione elettorale e i soggetti che ne facciano richiesta (L. 212/1956, artt. 3, 4 e 5).

Appena determinati i collegi uninominali e ogni qualvolta essi siano rivisti, i comuni, il cui territorio è ricompreso in più collegi, devono inviare a ciascun elettore una comunicazione, in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera che del Senato, in cui l'elettore eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature (L. 515/1993, art. 4).

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, sono soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità «i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato».

Secondo la Corte costituzionale (sentenza 19 luglio 2000, n. 301) la disposizione citata è formulata «in modo tale da escludere dalla soggezione al tributo i messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza fine di lucro (così detta pubblicità ideologica)».

Dalla data di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo delle Camere, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (L. 515/1993, art. 19, comma 1).

## V – GLOSSARIO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Si riporta qui di seguito un glossario di alcuni dei termini fondamentali del procedimento elettorale. Per ciascuno dei termini viene data una definizione sintetica: per una esposizione più completa nel testo di ciascuna voce viene segnalato il rinvio alle sezioni della parte I della nota introduttiva che trattano dell'argomento. All'interno delle singole voci i rinvii alle altre voci del glossario sono evidenziati in corsivo.

*Campagna elettorale*: è il periodo antecedente le elezioni per il quale la legge prevede una particolare disciplina in tema di svolgimento delle attività di comunicazione e propaganda politica. Contenuto e termini di applicazione della disciplina variano a seconda dei mezzi utilizzati per la comunicazione. Per la comunicazione radiotelevisiva la legge distingue tre periodi: il periodo che giunge sino al giorno di indizione dei comizi elettorali, nel corso del quale valgono le norme generali in tema di disciplina della comunicazione politica; il periodo che va dalla indizione dei comizi alla presentazione delle candidature, nel corso del quale sono ammesse solo determinati tipi di trasmissione avente ad oggetto la comunicazione politica con spazi ripartiti tra le formazioni politiche presenti nel parlamento uscente; il periodo che va dalla presentazione delle candidature al giorno antecedente le elezioni, nel corso del quale per la ripartizione degli spazi di trasmissione si tiene conto delle candidature e delle liste presentate. Competenti alla ripartizione degli spazi sono la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi e la Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (vedi sez. IV, § 3.2).

*Cifra elettorale circoscrizionale*: alla Camera è la somma dei voti validi conseguiti da una lista nella *circoscrizione*, una volta effettuata la detrazione prevista dallo *scorporo* (vedi sez. II, § 7.3).

*Cifra elettorale di gruppo*: al Senato è data dalla somma dei voti ottenuti nei singoli collegi uninominali della regione dai candidati presentati con lo stesso contrassegno (che formano appunto un gruppo di candidati), detratti i voti dei candidati proclamati eletti direttamente nei collegi («scorporo totale», vedi sez. II, § 5).

*Cifra elettorale individuale*: sia alla Camera che al Senato è riferita ai candidati nei *collegi uninominali* non risultati eletti e viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti ottenuti dal candidato non eletto e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Tale cifra viene utilizzata per formare le graduatorie di candidati appartenenti allo stesso gruppo (al Senato) o collegati alle stesse liste (alla Came-

ra) per l'assegnazione della quota proporzionale dei seggi (vedi sez. II, § 5, e sez. III, § 7.6).

*Cifra elettorale nazionale*: è la somma delle *cifre elettorali circoscrizionali* conseguite da ciascuna lista, cioè la somma dei voti conseguiti dalla lista in ogni circoscrizione, detratti i voti sulla base dello *scorporo* (vedi sez. III, § 7.3).

*Candidatura individuale*: al Senato è prevista la possibilità di presentare candidature non collegate con candidature presentate con lo stesso contrassegno in altri collegi uninominali della regione (vedi sez. II, § 3). Tali candidature assumono la denominazione di «candidature individuali». Si ricorda che alla Camera le candidature individuali non sono ammesse in quanto tutti i candidati nei collegi uninominali debbono dichiarare il collegamento con almeno una lista presentata nella circoscrizione (vedi sez. III, § 5.2).

*Circoscrizione elettorale*: sia alla Camera che al Senato è la porzione del territorio nazionale nell'ambito della quale sono presentate le candidature e sono effettuate in tutto o in parte le operazioni per l'assegnazione dei seggi. Al Senato le circoscrizioni sono 20 e coincidono con le regioni; alla Camera sono 26, di cui 13 coincidenti con le regioni, mentre altre 13 hanno dimensione infraregionale: sono divise in 2 circoscrizioni il Piemonte, il Veneto, il Lazio, la Campania e la Sicilia; la Lombardia è suddivisa in tre circoscrizioni. I 315 seggi del Senato e i 630 della Camera sono distribuiti tra le circoscrizioni in proporzione alla rispettiva popolazione (ad eccezione della Valle d'Aosta che ha per legge un seggio alla Camera e uno al Senato e del Molise che ha 4 seggi alla Camera e due al Senato). Nell'ambito di ciascuna circoscrizione il 75 % dei seggi è assegnato con metodo maggioritario nell'ambito di altrettanti *collegi uninominali* costituiti nella regione; gli altri seggi sono assegnati in ragione proporzionale (vedi per il Senato sez. II, § 2 e per la Camera sez. III, § 2). Si ricorda infine che la legge costituzionale n. 1 del 2001, di revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione, ha previsto che 6 seggi al Senato e 12 seggi alla Camera siano attribuiti ad una circoscrizione Estero ove vengono eletti altrettanti parlamentari rappresentanti dei cittadini residenti all'estero. Le modalità di elezione dei parlamentari rappresentanti degli italiani all'estero sono state definite dalla legge n. 459 del 2001 (vedi sez. I, § 3).

*Collegamento*: alla Camera è obbligatorio per i candidati nei collegi uninominali con almeno una delle liste presentate nella circoscrizione. È ammesso il collegamento con più liste. In questo caso i collegamenti devono essere gli stessi in tutta la circoscrizione. La dichiarazione di collegamento viene considerata ai fini dello *scorporo* (vedi sez. II, § 6.2).

*Collegio di garanzia elettorale*: è l'organo istituito presso la Corte d'appello del capoluogo di ciascuna regione competente a ricevere e verifica-

re le dichiarazioni dei candidati alle elezioni politiche concernenti i finanziamenti ricevuti e le spese sostenute per la campagna elettorale (vedi sez. III, § 1.5).

*Collegio uninominale*: è la porzione del territorio della *circoscrizione* che elegge un deputato o un senatore con il sistema maggioritario a turno unico previsto dalle due leggi per la Camera e per il Senato per l'attribuzione del 75% dei seggi spettanti alla circoscrizione. Gli attuali 475 collegi uninominali della Camera e i 232 del Senato sono stati determinati con decreti legislativi del Governo sulla base della delega conferita dalle L. n. 276 e n. 277 del 1993 (vedi per il Senato sez. II, § 2 e per la Camera sez. III, § 2).

*Contrassegno*: è il simbolo grafico che distingue i candidati nei collegi uninominali e le liste sulle schede di votazione e sui manifesti elettorali. I contrassegni debbono essere depositati dai partiti presso il ministero degli interni tra il 44° e 42° giorno antecedente quello di votazione. Le leggi per la Camera e per il Senato prevedono dettagliate norme dirette a tutelare il deposito dei contrassegni tradizionalmente usati dalle formazioni politiche, vietare il deposito di contrassegni confondibili con quelli depositati da altri partiti, limitare il numero dei contrassegni riproducibili sulle schede elettorali (vedi sez. III, § 3).

*Convalida delle elezioni*: è la verifica che la Camera e il Senato svolgono sui titoli di ammissione dei parlamentari eletti sulla base dei poteri conferiti alle due Camere dall'articolo 66 della Costituzione. Le Camere sono competenti a giudicare in via definitiva su tutti i reclami e le contestazioni presentate agli uffici elettorali inerenti il procedimento elettorale.

*Convocazione dei comizi elettorali*: è l'atto con il quale il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, fissa la data delle elezioni. Con lo stesso atto viene fissato il giorno della prima riunione delle Camere. La legge prevede che il decreto di convocazione dei comizi debba precedere di almeno 45 giorni la data delle elezioni. La Costituzione prevede che le elezioni delle nuove Camere debbano avere luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti.

*Lista*: alla Camera è l'elenco dei candidati presentati da un partito o movimento politico in una *circoscrizione* per concorrere per l'assegnazione della quota dei seggi da assegnare nella circoscrizione con metodo proporzionale. Ciascuna lista deve essere distinta da un *contrassegno* depositato presso il ministero degli interni. Ciascuna lista può essere formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi da assegnare nella circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore (vedi sez. III, § 6). I candidati sono eletti seguendo l'ordine di presentazione (sistema della c.d. «lista bloccata»). Se ad un partito spettano un numero di seggi

superiore a quello dei candidati presenti nella lista, si eleggono i candidati collegati alla lista non eletti nei collegi uninominali, seguendo la graduatoria della migliori *cifre individuali* (vedi sez. III, § 7.6).

*Mandatario elettorale*: è il soggetto che deve essere indicato da tutti i candidati alla Camera e al Senato che intendono raccogliere fondi per la propria campagna elettorale. La legge prevede che tutti i finanziamenti debbano essere registrati dal mandatario in un unico conto corrente bancario o postale nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (vedi sez. IV, § 1.1).

*Proclamazione*: è l'atto con il quale un candidato è dichiarato eletto alla carica di deputato o senatore. Alla Camera gli uffici centrali circoscrizionali provvedono alla proclamazione sia dei deputati eletti nei collegi uninominali che di quelli eletti nella quota proporzionale (vedi sez. III, § 7.6). Al Senato gli uffici centrali circoscrizionali proclamano i senatori eletti direttamente nei collegi uninominali, mentre gli uffici elettorali regionali proclamano i senatori eletti per la quota proporzionale (vedi sez. II, § 4 e 5).

*Scorporo*: è il procedimento con il quale alle liste sono sottratti voti conseguiti dai candidati eletti nei *collegi uninominali* collegati alle liste ai fini della determinazione della *cifra elettorale* con la quale le liste concorrono all'assegnazione della parte proporzionale dei seggi. Alla Camera si parla di «scorporo parziale» in quanto alle liste non sono sottratti tutti i voti dei candidati uninominali vincenti, ma solo una parte, corrispondente ai voti del candidato secondo classificato nel collegio, aumentati di una unità (vedi sez. III, § 7.3). Al Senato lo scorporo è invece «totale» in quanto ai gruppi di candidati che concorrono per l'assegnazione della quota proporzionale dei seggi sono sottratti tutti i voti dei candidati uninominali vincenti (vedi sez. II, § 5).

*Soglia di sbarramento*: è la percentuale minima di voti che le liste debbono raccogliere in ambito nazionale per accedere alla ripartizione della quota di seggi della Camera da attribuire in ragione proporzionale. La legge per l'elezione della Camera fissa la soglia nel 4 per cento dei voti validi espressi. Per verificare se le liste hanno superato tale soglia si prendono in considerazione tutti i voti validi effettivamente espressi in favore delle singole liste (senza cioè calcolare lo *scorporo*, vedi sez. III, § 7.2).

*Sottoscrizioni*: la presentazione delle candidature nei collegi uninominali al Senato e le liste e le candidature nei collegi uninominali della Camera va accompagnata da un certo numero di firme di elettori. Al Senato le firme si raccolgono sia per la presentazione dei gruppi di candidati (in questo caso è richiesto un numero di sottoscrizioni di elettori residenti nella regione variabile in relazione all'ampiezza demografica della regio-

ne) sia per la presentazione di *candidature individuali* (che devono essere sottoscritte da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori residenti nel collegio uninominale di presentazione, vedi sez. II, § 3). Alla Camera le candidature nei collegi uninominali debbono essere sottoscritte da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel collegio; per la presentazione delle liste il numero delle sottoscrizioni varia in relazione all'ampiezza demografica della circoscrizione (vedi sez. III, §§ 5.1 e 6). Sia per la Camera che per il Senato il numero delle sottoscrizioni richieste è dimezzato in caso di scioglimento anticipato delle camere che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza (vedi sez. II, § 3).

*Uffici elettorali:* si tratta degli organi che presiedono alle operazioni elettorali dalla presentazione delle candidature e delle liste sino alla proclamazione degli eletti. Per le elezioni della camera sono costituiti un Ufficio elettorale centrale nazionale (istituito presso la Corte di cassazione e composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal presidente) un Ufficio centrale circoscrizionale per ciascuna delle 26 circoscrizioni (questo Ufficio è costituito presso la corte d'Appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione ed è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale). Per il Senato, presso la corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce un Ufficio elettorale regionale composto da cinque magistrati. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in tanti Uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi.